

CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL

Servizi di comunicazione e fornitura di materiale per le attività ordinarie di rappresentazione al pubblico di Forma.Temp

TRA

il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, costituito sotto forma di libera associazione senza fini di lucro, istituito nel 2000 in applicazione della Legge n. 196/1997, nel seguito indicato come "**Forma.Temp**", con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza Barberini, 52, 00187, codice fiscale n. 97216030581, nella persona del suo legale rappresentante, nonché Presidente Prof. Francesco Verbaro, nato a Messina il 4.12.1969, CF: VRB FNC 69T04 F158A,

E

xxxxxxxxxxx (in seguito indicato come "**Prestatore**"), con sede legale in Via xxxxxxxxxxxxxx, n. x - xxxxx - xxxx, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, codice fiscale e partita IVA n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella persona di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX il
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica
presso la sede societaria sopra indicata, nella
sua qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

a) con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 584 del 24 febbraio 2021, è
stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. (di seguito
indicato come "Codice"), una procedura aperta
finalizzata all'affidamento del "Servizi di
comunicazione e fornitura di materiale per le
attività ordinarie di rappresentazione al
pubblico di Forma.Temp";

b) si è provveduto ad assicurare la più ampia
visibilità della procedura in oggetto,
provvedendo ad effettuare le seguenti
pubblicazioni previste dal Codice dei contratti
pubblici:

-Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee -
XX;

-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-sito internet di Forma.Temp in data

xxxxxxxxxxxxxxxx e sito informatico del

Ministero delle Infrastrutture "Servizio

Contratti Pubblici";

- quotidiani "xxxxxxxxxxxx" (ed. nazionale),

"xxxxxxxxxxxx" (ed. nazionale), "xxxxxxxxxxxx"

(ed. locale) e "xxxxxxxxxxxx" (ed. locale);

c) all'esito di detta procedura il servizio è

stato affidato all'operatore sopra citato, con

delibera del Consiglio di Amministrazione n.

xxx del xxxxxxxxxxxxxxx;

d) in applicazione dell'articolo 35, comma

18, del Codice dei contratti pubblici, come

recentemente modificato, è stata riconosciuta

l'anticipazione del xx% del prezzo totale del

contratto con le modalità, le tempistiche e le

condizioni previste nel citato articolo;

e) la somma riconosciuta come anticipazione

risulta essere pari ad € xxxxxxxxxxxxxxx0 ed è

stata garantita a mezzo polizza fideiussoria

xxxxxxxx n. xxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxx

comprensiva degli interessi legali calcolati ai

sensi dell'articolo 35, comma 18, d.lgs.

50/2016 e s.m.i.;

f) le Parti, con il presente Contratto,

intendono disciplinare i reciproci diritti e

obblighi inerenti l'affidamento in oggetto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra indicate e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, in ordine di priorità: il Capitolato Tecnico prestazionale e le offerte tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

2.1 Il Prestatore si obbliga a svolgere i Servizi di comunicazione e fornitura di materiale per le attività ordinarie di rappresentazione al pubblico di Forma.Temp, come meglio descritti nel Capitolato tecnico e alle condizioni ivi stabilite, nonché secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, parti integranti e sostanziali del presente

costi), dal Prestatore agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

2.3 Le parti, preso atto degli obblighi e delle responsabilità derivanti dal rispetto della normativa europea e nazionale vigente in tema di trattamento dei dati personali, si impegnano ad eseguire quanto oggetto del presente contratto in conformità alla predetta normativa.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), il Prestatore si impegna a collaborare con il titolare del trattamento e con il DPO al fine di effettuare una preliminare valutazione dei rischi per individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e idonee per assicurare che il trattamento dei dati personali sia realizzato in modo conforme alla disciplina dettata dal Regolamento stesso.

Per quanto sopra, il Prestatore si impegna ad impiegare tutti i mezzi necessari ed idonei affinché si realizzi un risultato conforme alle esigenze del committente.

Art. 3

(Decorrenza, durata ed efficacia)

3.1 Il presente contratto sarà efficace tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di **24** (ventiquattro) mesi solari a partire dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

3.2 E' espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

3.3 Si procede alla sottoscrizione del presente contratto, in applicazione dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i., ovvero in assenza dell'informazione antimafia, fermo restando che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni previste, saranno corrisposti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di rilascio da parte del prefetto di informativa antimafia interdittiva, il contratto sarà immediatamente risolto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e consegnate e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, e nei limiti delle utilità conseguite.

3.4 Trovano comunque applicazione le norme di

cui all'articolo 106, commi 1, 2, 11 e 12 e all'articolo 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., fermo restando che l'importo del contratto, senza motivazione non potrà superare l'importo massimo a base di gara pari ad € 528.000,00 IVA esclusa.

Art. 4

(Impegni specifici del Prestatore)

4.1 Il Prestatore si impegna a:

- fornire a Forma.Temp i servizi di cui all'art. 2 secondo i termini e le condizioni di cui al presente contratto;

- rispettare, nella prestazione dei servizi di cui all'art. 2, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere impartite da Forma.Temp;

- fornire i servizi con proprio personale competente e avente almeno le caratteristiche professionali minime richieste;

- adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali e a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

- manlevare e tenere indenne Forma.Temp da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai suoi lavoratori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.

Art. 5

(Condizioni della prestazione del servizio)

5.1 Tutte le attività oggetto del presente contratto, comprensivo degli allegati, dovranno essere realizzate entro i termini previsti dall'atto medesimo.

5.2 Il Prestatore procederà all'erogazione del servizio nominando un Responsabile che avrà il compito di:

- coordinare le attività relative alla erogazione del servizio;

- gestire i rapporti operativi con Forma.Temp;

- fornire regolarmente, con cadenza almeno settimanale, a Forma.Temp la documentazione e i rapporti necessari per una corretta e

tempestiva pianificazione, monitoraggio ed esecuzione della fornitura, nonché per evitare e/o gestire i rischi.

Art. 6

(Organizzazione del lavoro)

6.1 Le attività di supervisione, gestione e controllo della corretta esecuzione del presente contratto sono svolte da Forma.Temp con le modalità ivi previste.

6.2 Forma.Temp ha designato quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC),
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per le attività di cui all'art. 6.1.

6.3 Il Prestatore designa quale proprio Referente del servizio oggetto dell'appalto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, costantemente reperibile negli orari di esecuzione delle prestazioni, che avrà il compito di rappresentarlo nei suoi rapporti con Forma.Temp e che assicurerà che le attività richieste dal DEC di Forma.Temp vengano svolte nei tempi e con le modalità di cui al presente contratto e al capitolato tecnico prestazionale.

6.4 Tutte le attività eseguite dal Prestatore saranno oggetto di verifica periodica della

loro conformità al presente contratto,
comprensivo degli allegati, da parte del
Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 7

(Penali)

7.1 Il Prestatore dovrà attenersi per
l'erogazione dei servizi, agli obblighi e
doveri indicati nel contratto e allegati e
garantire i livelli di servizio e le
tempistiche concordati.

7.2 In caso di contestazione dell'inadempimento
da parte di Forma.Temp, troverà applicazione
quanto previsto dal presente contratto e dal
capitolato e, in ogni caso, il Prestatore dovrà
comunicare per iscritto a Forma.Temp le proprie
contro deduzioni, nel termine massimo di 10
(dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione, supportate da una chiara ed
esauriente documentazione.

7.3 Qualora le predette contro deduzioni non
pervengano a Forma.Temp nel termine indicato,
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente,
non siano idonee a giustificare l'inadempienza,
potranno essere applicate al Prestatore delle
penali, anche multiple ove necessario, come da

capitolato.

7.4 Forma.Temp potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

7.5 Il Prestatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione di penali non preclude il diritto di Forma.Temp a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7.6 Il Prestatore si impegna sin d'ora a tenere indenne Forma.temp da ogni pregiudizio conseguente alle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto, anche nel caso in cui venissero avanzate contro Forma.temp richieste, azioni giudiziarie o sanzioni da parte di terzi, nel periodo successivo alla scadenza del presente contratto, ma in conseguenza di atti compiuti dal Prestatore nell'ambito del presente incarico.

Art. 8

(Tariffe, corrispettivi e pagamenti)

8.1 L'importo complessivo massimo per il servizio è pari ad **€ 528.000,00** (cinquecentotottomila/00) iva esclusa;

8.2 L'appalto sarà compensato in parte a corpo e in parte a misura (se applicabile).

8.3 Per quanto riguarda i servizi a corpo

(Tabella xx e Tabella xx del Capitolato e

dell'offerta economica), si applicheranno i

seguenti canoni complessivi offerti:

TABELLA xx: (canone totale offerto €

xxxxxxxxxx,00 iva esclusa):

•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TABELLA xx: (canone totale offerto €

xxxxxxxxxxxxxxxxxx,00 iva esclusa):

•

TOTALE SERVIZI A CORPO: € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,00

iva esclusa.

8.4 Per quanto riguarda i servizi a misura

(Tabella xx e Tabella xx del Capitolato e

dell'offerta economica), si applicherà la

tariffa unitaria per "giornata/persona"

offerta, alle quantità effettivamente richieste

e rese nel corso dell'appalto.

In particolare, come risulta dall'offerta

economica presentata:

TABELLA xx:

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (par. xx Capitolato):

tariffa unitaria offerta € **xxxx**,00 iva esclusa

(max **xxx** giornate/persona);

8.5 Il calcolo delle "giornate/persona" effettivamente rese, verrà effettuato a consuntivo e saranno riconosciute al Prestatore solo le giornate/persona effettivamente prestate.

8.6 Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali risultanti dall'offerta economica e di cui al precedente paragrafo, il Prestatore potrà emettere fattura, con cadenza xxxxxxxxxxxxxxxx, solo se in possesso del benestare alla fatturazione, documento rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), attestante la validità del documento di Stato Avanzamento Lavori (di seguito SAL), consegnato dal Prestatore (a mezzo PEC, datato e sottoscritto dal Referente del Contratto), dando evidenza delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.

Quanto contenuto nel SAL verrà valutato in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in base a quanto rilevato da Forma.Temp, circa tempi e modi di intervento,

tali da essere conformi ai livelli di servizio concordati. Qualora ciò non avvenisse Forma.Temp applicherà le relative penali sulla prima fattura successiva al verificarsi dell'evento; in alternativa Forma.Temp. potrà anche ricorrere all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art.13.

Art. 9

(Foro competente)

9.1 Per eventuali controversie tra le parti derivanti dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il foro competente è quello di Roma.

Art. 10

(Riservatezza - Data agreement)

10.1 Il Prestatore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto venga a conoscenza in forza del presente impegno. Il Prestatore si obbliga a ottemperare al vincolo di riservatezza anche successivamente alla scadenza del presente accordo.

10.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e al d.lgs. n. 196/2003 s.m.i.

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure tecniche e organizzative che le Parti hanno posto in essere per garantire un adeguato livello di sicurezza nella protezione dei dati personali.

Il Prestatore dichiara di conoscere e di aver preso atto del contenuto dell'informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (cd GDPR) fornita da Forma.Temp e disponibile all'indirizzo <http://www.formatemp.it/privacy/>.

10.3 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza

dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

10.4 Ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, il Prestatore accetta, altresì, la nomina a Responsabile del trattamento dei dati alle condizioni e nei termini previsti nell'atto di nomina (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

10.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

Art 11

(Recesso e risoluzione)

11.1 Forma.Temp si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e consegnate e del 10% di quelle non eseguite, ai sensi dell'articolo 109, del codice dei

contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 s.m.i.),
dandone preavviso al Prestatore almeno un mese
prima della data di efficacia del recesso.

11.2 Forma.Temp potrà risolvere il presente
contratto in ogni momento, con efficacia dalla
data indicata nella diffida ad adempiere
inviata al Prestatore, per inadempimento,
ritardo o nel caso in cui quest'ultimo abbia
violato qualsiasi obbligo del presente
contratto e, qualora la violazione possa essere
sanata, tale violazione non sia stata sanata
entro il termine indicato nella suddetta
diffida ad adempiere.

11.3 In tutti i casi di risoluzione, anche
parziale, non saranno pregiudicati i diritti di
ciascuna Parte esistenti prima della data di
risoluzione, nonché tutti gli altri diritti
previsti dalla legge italiana incluso il
diritto al risarcimento dei danni.

11.4 Al presente contratto si applica quanto
previsto dall'art. 1453 del codice civile e
all'articolo 108, del codice dei contratti
pubblici.

Art. 12

(Responsabilità civile)

12.1 Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto di Forma.Temp e di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 13

(Deposito cauzionale definitivo)

13.1 Come anticipato in premessa, in applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, è stata riconosciuta al Prestatore l'anticipazione del 20% del valore totale del contratto con le modalità, le tempistiche e le condizioni previste nel citato articolo;

13.2 La somma riconosciuta come anticipazione è di € xxxxxxxxxxxx ed è stata garantita a mezzo polizza fideiussoria xxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx comprensiva degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 35, comma 18, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

13.3 Ciò precisato la cauzione definitiva, dovuta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, deve essere calcolata sul restante importo di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

13.4 Pertanto il Prestatore ha costituito polizza fideiussori n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxx, di importo totale pari ad € **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, corrispondente al xx% dell'importo di cui al precedente punto 13.3, ridotto secondo il combinato disposto degli articoli 103, comma 1 e 93, del Codice dei contratti pubblici. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

13.5 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Forma.Temp, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi

direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

13.6 La garanzia opera nei confronti di Forma.Temp a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di Forma.Temp verso il Prestatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del Codice, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Prestatore all'istituto garante, di un documento, emesso periodicamente da Forma.Temp, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

13.7 In ogni caso il garante sarà liberato

dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Forma.Temp.

13.8 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Forma.Temp.

13.9 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 14

(Divieto di cessione del contratto)

14.1 È fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione e del contratto medesimo.

14.2 In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui al presente articolo, Forma.Temp, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 15

**(Obblighi del Prestatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari)**

15.1 Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

15.2 In ogni transazione associata al presente contratto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Prestatore si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, della L. n. 136/2010 e successive modifiche e nel rispetto delle Linee guida ANAC.

15.3 In ogni fattura deve essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura di affidamento del presente contratto, ovvero il **CIG: 86483869E4**

15.4 Il Prestatore assume detti obblighi nella piena consapevolezza che, in conformità a quanto indicato al comma 9 bis, dell'art. 3, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce

causa di risoluzione del presente contratto.

Art.16

(Ulteriori obblighi a carico del Prestatore)

16.1 Il Prestatore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie, organizzative, nonché i requisiti minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche richieste nel Capitolato tecnico e contenute nell'Offerta Tecnica.

16.2 Il Prestatore eseguirà le prestazioni oggetto del presente Contratto con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione del servizio, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Forma.Temp da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.

16.3 Il Prestatore si impegna a prestare l'attività oggetto del presente Contratto con

la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni in oggetto, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto.

16.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Forma.Temp, assumendosene ogni relativa alea.

16.5 Il Prestatore si impegna espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel medesimo, nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la

gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Forma.Temp per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità del servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Forma.Temp;

- comunicare tempestivamente a Forma.Temp, per verifica e approvazione, le eventuali proposte di variazione della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni ed i nominativi dei nuovi responsabili, aventi caratteristiche pari o superiori ai profili offerti in sede di gara,

pena la risoluzione del contratto. I costi

associati alle variazioni suddette sono a

carico del Prestatore;

- non opporre a Forma.Temp qualsivoglia

eccezione, contestazione e pretesa relative

alla prestazione dei servizi;

- manlevare e tenere indenne Forma.Temp da

tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni

tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie

vigenti;

- rispettare gli obblighi in materia

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti

dalla normativa europea e nazionale, dai

contratti collettivi o dalle disposizioni

internazionali elencate nell'allegato X del

Codice.

- Il Prestatore è tenuto a comunicare a

Forma.Temp ogni modificazione negli assetti

proprietary, nella struttura di impresa e nei

propri organismi tecnici e amministrativi. Tale

comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni

dall'intervenuta modifica.

- Il Prestatore dichiara di conoscere ed

accettare integralmente il contenuto del Codice

di Comportamento adottato da Forma.Temp e disponibile all'indirizzo www.formatemp.it nella sezione "Documentazione" - "Documenti istituzionali Forma.Temp".

Art. 17

(Normativa in tema di contratti pubblici)

17.1 Il Prestatore prende atto che l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al Codice. In particolare, il Prestatore garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto.

17.2 Il Prestatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente a Forma.Temp ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che

qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici e art. 1456 del codice civile.

17.3 Il Prestatore prende atto che Forma.Temp si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 18

(Subappalto)

18.1 Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta (Cfr. DGUE, Parte II, sezione D), si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione *"di quota parte di tutti i servizi oggetto di gara entro il limite previsto ai sensi di legge"*.

18.2 Forma.Temp non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti

verranno effettuati al Prestatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del Codice.

18.3 Il Prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Forma.Temp o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

18.4 Il Prestatore **deposita** presso Forma.Temp. il/i contratto/i di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il/i contratto/i di subappalto, corredato/i della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica/ano puntualmente l'ambito operativo del/i subappalto/i sia in termini prestazionali, che economici.

18.5 Il Prestatore allega al/i suddetto/i contratto/i, la/e dichiarazione/i circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare/i del subappalto/i. Al momento del deposito del contratto, il Prestatore trasmette il/i DGUE del/dei subappaltatore/i contenente/i:

- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

18.6 In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Forma.Temp **non potrà autorizzare il/i subappalto/i.** In caso di non completezza dei documenti presentati, Forma.Temp procederà a richiedere al Prestatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il

quale il/i subappalto/i non verrà/anno autorizzato/i. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del/i subappalto/i. Il Prestatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del/i subappalto/i subisca/no variazioni e l'importo dello/gli stesso/i sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, del citato art. 105 del Codice.

18.7 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Prestatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Forma.Temp, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Prestatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8, dell'art. 105 del Codice. Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Forma.Temp da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al

subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il

Prestatore si obbliga a risolvere

tempestivamente il contratto di subappalto

qualora, durante l'esecuzione dello stesso,

vengano accertati da Forma.Temp inadempimenti,

da parte del subappaltatore, di rilevanza tale

da giustificare la risoluzione, avuto riguardo

all'interesse di Forma.Temp. In tal caso, il

Prestatore non avrà diritto ad alcun indennizzo

da parte di Forma.Temp, né al differimento dei

termini di esecuzione del contratto. Il

Prestatore si obbliga, ai sensi dell'articolo

105, comma 14, del Codice, a praticare per le

prestazioni affidate in subappalto gli stessi

prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,

con ribasso non superiore al venti per cento

(20%), nel rispetto degli standard qualitativi

e prestazionali previsti nel contratto di

appalto.

18.8 L'esecuzione delle attività subappaltate

non può formare oggetto di ulteriore

subappalto.

18.9 In caso di inadempimento da parte del

Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti

commi, Forma.Temp può risolvere il contratto,

requisiti minimi richiesti e descritti al paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico ed in particolare:

✓ A. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, figura esperta che supporterà Forma.Temp sulle tematiche specifiche della **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

✓ C. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, figura che supporterà Forma.Temp sulle tematiche specifiche della **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

19.3 L'impresa ausiliaria è **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, con sede legale **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**- Legale Rappresentante **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

19.4 Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è stato allegato alla documentazione di gara il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga a fornire le risorse dichiarate e a metterle a disposizione per tutta la durata dell'appalto.

19.5 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice.

Letto, firmato e sottoscritto

per Forma.Temp	per il Prestatore
Il Legale Rappresentante	Il Legale Rappresentante

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti: art. 2 (Oggetto del contratto), art. 3 (Decorrenza, durata e efficacia), art. 4 (Impegni specifici del Prestatore), art. 5 (Condizioni della prestazione del servizio), art.7 (Penali), art. 8 (Tariffe corrispettivi e pagamenti), art. 9 (Foro competente), art. 10 (Riservatezza - Data agreement), art. 11 (Recesso e Risoluzione), art. 12 (Responsabilità civile), art. 13 (Deposito cauzionale definitivo), art. 14 (Divieto di cessione del contratto, art.15 (Obblighi del Prestatore

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), art. 16 (Ulteriori obblighi a carico del Prestatore), art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici), 18 (Subappalto) e art. 19 (Avvalimento).

per il Prestatore

Il Legale Rappresentante

lo svolgimento del servizio commissionato, il

Responsabile quivi nominato tratterà i dati

riferibili alle seguenti categorie di

interessati:

- dati personali dei seguenti utenti e/o

interlocutori di Forma.Temp:

a) Agenzie per il Lavoro,

b) Enti di formazione,

c) Parti sociali;

d) Organizzazioni sindacali;

e) Dipendenti e collaboratori di Forma.Temp.

f) docenti, corsisti, lavoratori, tutor;

g) richiedenti e beneficiari del Sar, Mol, Tis,

voucher Form&Go ed, in generale, utilizzatori

delle prestazioni del Fondo.

Con riferimento alle tipologie di interessati

sopra elencate, il Responsabile potrebbe

trattare le seguenti categorie di dati:

a. dati anagrafici (nomi, cognomi, codici

fiscali, iban, dati di contatto ecc);

b. eventuali dati particolari (informazioni

circa lo stato di salute, l'appartenenza

sindacale, etc.);

Il Responsabile del trattamento quivi nominato

si impegna a rispettare le norme in materia di

privacy e le indicazioni ed istruzioni contenute nel presente e di seguito riportate.

A. Osservare il Reg. UE n. 679/2016 "GDPR", i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché il codice privacy come modificato dal D.LGS.101/2018.

B. Persone autorizzate al trattamento. Il Responsabile adotta ogni misura ragionevole per assicurare l'affidabilità di ogni soggetto (designato incaricato del trattamento), che avrà accesso ai dati personali del Titolare in ragione di qualunque rapporto lavorativo o di collaborazione instaurato con il Responsabile. Inoltre, garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, e vigila costantemente sull'operato delle stesse.

C. Clausola di riservatezza. Si richiama quanto sopra riportato nel paragrafo rubricato "Riservatezza-Data Agreement".

D. Finalità. Il trattamento dei dati deve essere effettuato dal Responsabile del trattamento ai soli fini di dare esecuzione alle prestazioni a lui commissionate. Esso si

dovrà configurare, quindi, come strettamente necessario per effettuare la prestazione commissionata.

In particolare, il Responsabile del trattamento deve assicurare che:

- i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- i dati siano raccolti solo per le specifiche finalità del trattamento assegnato (principio di limitazione delle finalità);
- i dati siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità (principio di minimizzazione dei dati);
- i dati siano esatti e se necessario aggiornati (principio di esattezza dei dati), predisponendo eventuali direttive in ordine al loro aggiornamento.

E. Diritto degli interessati. Il Responsabile del trattamento dei dati è tenuto a collaborare con il Titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati (art. 28, paragrafo 3, lettera e).

F. Misure di sicurezza. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto

e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del trattamento deve adottare idonee ed adeguate misure necessarie ai fini della sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

G. Assistenza al Committente. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Committente ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR (in tema di sicurezza dei dati personali, sicurezza del trattamento, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA etc.), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.

H. Violazione di dati personali (Data Breach). Nel caso di Data Breach, il Responsabile del Trattamento dovrà notificare al Titolare del Trattamento ogni violazione riscontrata, a prescindere da qualsiasi valutazione circa l'impatto e le conseguenze attese della violazione stessa, senza indugio e, in ogni

caso, entro il tempo massimo di 24 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, utilizzando l'indirizzo email del Titolare (privacy@formatemp.it), corredando detta comunicazione con ogni documentazione utile a consentire al Titolare di notificare tale violazione al Garante e agli Interessati, ove necessario, nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 33 del GDPR.

La comunicazione dovrà, in ogni caso, contenere quantomeno i seguenti dettagli:

(i) l'indicazione della probabile causa della violazione;

(ii) le conseguenze note o attese di tale violazione;

(iii) la soluzione proposta;

(iv) le misure che siano state già adottate per contenere e limitare le conseguenze della violazione.

Il Responsabile del Trattamento garantisce, sin d'ora, che ogni informazione fornita a tal fine sarà completa, corretta e accurata.

I. Verifiche del Committente. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Committente tutte le informazioni necessarie

per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 28 del GDPR e contribuire alle attività di revisione, comprese le verifiche realizzate dal Committente o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile del trattamento prende atto che il Titolare potrà eseguire delle verifiche direttamente, oppure per il tramite di audit, attraverso il DPO o tramite altre funzioni incaricate e/o consulenti esterni.

J. Restituzione dei dati. Al termine del servizio oggetto del contratto, il Responsabile del trattamento deve restituire, qualora ne sia in possesso, tutti i dati personali al Committente, salvo che non sia obbligato, da normativa vigente, alla conservazione per un tempo determinato od ai fini dell'esercizio del diritto di agire e/o di difendersi in giudizio.

K. Sub-responsabile. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Committente.

Se il Responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di

trattamento per conto del Committente, deve imporgli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presenta nomina riferiti al responsabile del trattamento. In particolare, il sub-responsabile deve presentare garanzie sufficienti per la predisposizione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti.

Il Responsabile del trattamento è, comunque, sempre tenuto ad informare il Committente in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi sub-responsabile del trattamento, dando così al Committente l'opportunità di valutarla e, se del caso, opporvisi.

L. Registro delle attività dei trattamenti. Il Responsabile del trattamento deve tenere un registro delle attività dei trattamenti ai sensi dell'art. 30, c.2, del GDPR.

M. Amministratori di sistema. I Responsabili del Trattamento e i Sub-responsabili dovranno provvedere a nominare, ove previsto, i propri Amministratori di sistema come da specifico

provvedimento del Garante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" e s.m.i.

N. Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Responsabile del trattamento deve procedere, se del caso, alla designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR. Qualora il Responsabile del trattamento ritenga di non doversi dotare di tale figura deve fornire adeguata e documentata motivazione al Committente.

O. Validità nomina. La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, dal momento in cui ha inizio il trattamento dei dati e ha validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti.

P. Sanzioni. Si rammenta che la violazione delle norme di legge in materia di privacy comporterà la comminazione delle sanzioni e l'eventuale risarcimento del danno e, ove, il

Responsabile del trattamento dovesse effettuare il trattamento determinando autonomamente, finalità e mezzi di trattamento sarebbe considerato quale vero e proprio Titolare (art 28 n. 10 GDPR).

Q. Clausola di manleva. Il Responsabile del trattamento si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, onere, sanzione che lo stesso dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa della violazione, da parte sua o da parte o degli eventuali Sub-Responsabili da esso nominati, delle disposizioni della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento

R. Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento si rendesse inadempiente ad uno degli obblighi quivi stabiliti, il presente incarico si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., dopo che il Titolare avrà comunicato per iscritto al Responsabile del trattamento che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto del Titolare del Trattamento alla

manleva ed al risarcimento dei danni
conseguenti all'inadempimento.

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e
fermi i compiti sopra individuati, si riserva,
nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per
iscritto eventuali ulteriori istruzioni che
dovessero risultare necessarie per il corretto
e conforme svolgimento delle attività di
trattamento dei dati collegate all'accordo
vigente tra le Parti, anche a completamento ed
integrazione di quanto sopra definito.

Per quanto non espressamente previsto dalla
presente designazione, si fa riferimento alla
normativa, sia europea sia nazionale, in
materia di protezione dei dati personali nonché
al presente Contratto.

Firma per presa visione ed accettazione

Data e luogo

per Forma.Temp

Per EUSTEMA

Il Legale Rappresentante

Il Procuratore speciale